

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3264

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINI MARIA ELETTA, CASTELLI, RUFFINI, SAVIO  
EMANUELA, BIANCHI GERARDO, BADALONI MARIA,  
ANSELMI TINA, MIOTTI CARLI AMALIA, COCCO MARIA,  
DE MARIA, MATTARELLI, MICHELI PIETRO, NICOLINI,  
CARTA, LUCCHESI, PICCINELLI, BERNARDI**

*Presentata il 2 aprile 1971*

### Istituzione del tribunale per la famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le rapide trasformazioni delle condizioni di vita e dei rapporti tra gli uomini, che costituiscono una caratteristica saliente della società dei nostri giorni, incidono in modo notevole anche nell'ambito della vita familiare. La società domestica viene sottoposta a tensioni gravi talora drammatiche, a causa della necessità in cui si trova di adeguarsi al fervido dinamismo moderno o di mantenere, nello stesso tempo, la sua identità essenziale in un costante processo che, eliminando forme arcaiche e superate, possa rinnovare, giorno per giorno, le espressioni e le manifestazioni esteriori dei valori fondamentali della famiglia.

Questi valori, da cui dipende la stabile comunione di vita tra i coniugi e la sana formazione fisica e morale delle giovani generazioni, si incontrano nella persona e nella comunità, cioè negli stessi elementi su cui poggia — in dimensioni maggiori — l'ordinata esistenza della società politica. Le dimensioni diverse e la diversità dei compiti propri della società domestica e della società politica esigono che sia riconosciuta e rispettata la

autonomia della famiglia, come la più importante delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo (articolo 2 della Costituzione). La famiglia però è *semi-narium reipublicae*, e lo Stato non può essere indifferente alle sue sorti; al contrario deve favorire la vita ed agevolarne i compiti nel momento stesso in cui ne riconosce i diritti propri ed originari (articolo 29 della Costituzione). D'altra parte i rapporti tra i singoli, che sorgono e si svolgono nell'ambito familiare, non sono irrilevanti per l'ordinamento statale, ma devono trovare in esso adeguata protezione ed efficace tutela, come si conviene a rapporti di natura propriamente giuridica e non soltanto morale.

Da qui nasce l'esigenza di appropriate leggi sostanziali che regolino questi rapporti (articoli 29 e 30 della Costituzione) e determinino i limiti e le condizioni degli interventi pubblici nella vita della famiglia, in modo da proteggerne l'autonomia ma, anche, deriva la necessità di un organo giudiziale che di tali leggi assicuri l'applicazione, affinché i diritti della persona e della famiglia, riconosciuti formalmente dall'ordinamento

giuridico, siano resi effettivi ed efficaci nella realtà sociale. Questa necessità è ormai diffusamente avvertita dalla pubblica opinione, tanto che tutte le iniziative relative alla riforma del diritto familiare, sia quelle auspicate da enti ed associazioni e da convegni di studiosi, sia quelle formulate da parlamentari, prevedono l'istituzione del tribunale per la famiglia, espressamente qualificato per la trattazione delle materie che si riferiscono alle persone ed alla vita familiare.

Con la presente proposta di legge si vuole dare concreta attuazione a questo nuovo organo giudiziario determinandone l'organizzazione (Titolo I), definendone la competenza (Titolo II) e regolandone il procedimento (Titolo III).

Nel configurare l'istituto si è tenuto conto dell'esperienza acquisita dai tribunali per i minorenni, che già provvedono alla risoluzione giudiziaria di molti problemi concernenti la vita familiare e l'educazione dei giovani, e che, specialmente negli ultimi tempi, sono stati chiamati con sempre maggiore frequenza ed intensità ad intervenire in questo settore. Nello stesso tempo si è inteso ovviare all'inconveniente, più volte denunciato dalle stesse autorità giudiziarie, dell'irrazionale frazionamento tra giudici diversi delle competenze relative a fatti rivelatori del disordine nella vita della medesima famiglia.

#### ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA.

1. — *Natura.* — In considerazione dei suoi compiti specifici il tribunale per la famiglia non può essere inteso come un organo di garanzia statica delle situazioni e dei rapporti esistenti in un momento determinato, ma viene qualificato dalla sua caratteristica essenziale, che consiste nella funzione di tutela dinamica del corretto svolgimento di una realtà personale e sociale in progressivo divenire. Per esso l'accertamento dei fatti passati e della situazione presente non è mai fine a sé stesso, ma costituisce la naturale premessa logica, giuridica e psicologica di provvedimenti rivolti al futuro, sicché la finalità propria del tribunale per la famiglia consiste nel promuovere il diritto dei singoli a conseguire il pieno sviluppo della loro personalità e l'attuazione di un'ordinata vita familiare.

2. — *Il tribunale per la famiglia nella giurisdizione ordinaria.* — L'individuazione della finalità — sancita nell'articolo 1 — costi-

uisce il punto di partenza, da cui derivano tutte le altre disposizioni relative al nuovo organo giudiziario.

Questo si inserisce nella giurisdizione ordinaria e costituisce ad ogni effetto un giudice ordinario, distinto dagli altri giudici per la particolare qualificazione della sua competenza e per la specifica preparazione dei suoi componenti. In verità la funzione di promozione dei diritti non è mai del tutto estranea all'attività giurisdizionale, sicché il rilievo, del tutto speciale, che ad essa vien data nel tribunale per la famiglia, ne giustifica la distinzione dagli altri giudici ordinari, ma non impone un radicale distacco da esso che porrebbe problemi di costituzionalità. D'altra parte la delicatezza della materia, la gravità dei problemi relativi alla individuazione dell'ambito dell'autonomia familiare nei suoi rapporti con lo Stato e gli altri enti pubblici, e la necessità di una imparziale tutela dei diritti che la Costituzione riconosce e dichiara inviolabili, impongono l'inserzione del tribunale per la famiglia nella giurisdizione ordinaria, per renderne evidente e sicura l'indipendenza e l'autonomia da ogni altro potere.

3. — *Sedi e circoscrizioni.* — Il numero e le sedi dei tribunali per la famiglia vengono determinati, con la tabella richiamata dallo articolo 2, in relazione alle condizioni storiche, sociali e demografiche delle varie circoscrizioni ed alle possibilità di comunicazione tra i centri che ne fanno parte. Non è sembrato opportuno istituire i nuovi organi giudiziari in tutti i capoluoghi di provincia, sia perché in alcuni di tali capoluoghi il lavoro giudiziario non potrebbe impegnare adeguatamente l'attività di magistrati, che fossero addetti esclusivamente al tribunale per la famiglia, sia perché non sarebbe possibile — almeno in un primo tempo — avere un numero sufficiente di giudici dotati di idonea preparazione, in difetto della quale il nuovo organo giudiziario non potrebbe adempiere alle sue funzioni e perderebbe, di fatto, i suoi caratteri fondamentali.

Si prevede perciò (articoli 2 e 3) l'istituzione di quarantasette tribunali per la famiglia e di altrettanti uffici del pubblico ministero (sottoposti alla diretta vigilanza dei rispettivi capi distrettuali, a norma dell'articolo 16) dotati di piena autonomia organizzativa e funzionale, ed opportunamente distribuiti in tutto il territorio della Repubblica.

Ad evitare peraltro gli effetti nocivi di un'eccessiva distanza della sede del tribuna-

le per la famiglia dalla residenza degli interessati, si dispone (articolo 7) che le udienze possano essere tenute in altre località purché sedi di tribunale o di pretura comprese nella circoscrizione del tribunale stesso (cioè all'ovvio fine di garantirne la funzionalità).

4. - *Composizione dei tribunali.* - Il numero e la qualifica dei magistrati addetti a ciascuno degli uffici di nuova istituzione dovranno essere determinati dal Governo, al quale viene conferita apposita delega (articolo 4). Si prevede inoltre, per assicurare lo impegno e la specializzazione dei magistrati addetti ai tribunali per la famiglia, che questi non possano esercitare funzioni giudiziarie diverse, mentre si consente che possano essere destinati a più tribunali per la famiglia compresi nello stesso distretto al fine di evitare che nelle circoscrizioni di minore importanza si verifichi una dannosa dispersione di energie.

Il nuovo tribunale sarà composto non soltanto da magistrati ordinari, ma anche da giudici onorari, la presenza dei quali costituisce un elemento di grande valore per consentire una migliore conoscenza dei soggetti, per valutarne il comportamento, e per realizzare un costante collegamento tra l'organo giudiziario e l'ambiente sociale nel quale esso svolge la sua azione. A tale riguardo giova ricordare che nei tribunali per i minorenni la presenza attiva dei giudici onorari ha dato, generalmente, buona prova, ed è quindi opportuno che un apporto analogo di conoscenze e di esperienze sia assicurato all'istituendo tribunale per la famiglia.

Prevedendo che in alcuni grandi centri la mole di lavoro, che dovrà essere svolta dal tribunale per la famiglia, sarà considerevole, si ammette (articolo 6) la possibilità della divisione di esso in sezioni, ma, per evitare che mediante il frazionamento tra le sezioni di affari relativi alle medesime persone ed alle medesime famiglie si riproducano, sia pure su scala ridotta, gli inconvenienti che ora derivano dal frazionamento delle competenze, si dispone che la distribuzione degli affari tra le diverse sezioni sia fatta *ratione loci* e non *ratione materiae*.

5. - *Servizi sociali e specialistici.* - Di particolare importanza sono le disposizioni relative ai servizi sociali e specialistici (articolo 8) senza i quali non sarebbe possibile al tribunale per la famiglia svolgere la sua attività.

Questa infatti richiede sovente una profonda indagine sulle persone e sull'ambiente, che può essere svolto soltanto da personale appositamente qualificato per tale compito (in particolare: assistenti sociali, psicologi, psichiatri, educatori). A ciò dovranno provvedere, in primo luogo, gli organi dei servizi organizzati dal Ministero della giustizia, ma non si può escludere che il tribunale per la famiglia si avvalga della collaborazione di uffici e di persone dipendenti da enti pubblici, poiché una tale soluzione - oltre ad essere praticamente conveniente perché stimola energie periferiche - mette in evidenza l'indipendenza dell'organo giudiziario e concorre a realizzare l'integrazione di esso nella società locale.

Il tribunale per la famiglia può avvalersi, in ogni caso, di persone idonee (al di fuori dei dipendenti del Ministero e degli enti pubblici) conferendo ad esse specifici incarichi retribuiti come ogni altro incarico peritale, secondo le norme ordinarie.

6. - *Polizia giudiziaria.* - Conseguenza diretta dell'autonomia dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per la famiglia è la disposizione dell'articolo 9, con la quale si prevede la costituzione, alle sue dipendenze, di uno speciale reparto di polizia giudiziaria.

7. - *Composizione dei collegi giudicanti.* - Il collegio giudicante viene formato a norma dell'articolo 10, da due magistrati ordinari e da un giudice onorario, e cioè dallo stesso numero di membri (tre) previsto dal vigente ordinamento per tutti i tribunali. Non sembra opportuno un numero più elevato di componenti e, in particolare, si è escluso che il collegio venga costituito da due magistrati ordinari e da due giudici onorari, perché questa composizione attualmente operante nei tribunali per i minorenni, può impedire la formazione di una maggioranza, e perché, abolita ogni distinzione di sesso tra i componenti del collegio, viene a mancare la ragione per la quale, a suo tempo, fu previsto per tali tribunali un collegio di quattro membri.

La prevalenza numerica che in tal modo avranno i magistrati ordinari nel tribunale per la famiglia appare conforme alla natura dell'organo giudiziario, e giustificata dalla speciale preparazione che dovranno avere i magistrati stessi, ed è utile per una più agevole sollecita redazione dei provvedimenti. D'altra parte essa non arreca alcuna meno-

mazione al contributo del giudice onorario, il valore del quale non deve dipendere dal peso numerico ma dall'apporto illuminante della sua speciale competenza e della sua sensibilità sociale.

8. — *Formazione dei giudici.* — Nessuna riforma organizzativa può risultare efficace senza un'adeguata preparazione degli uomini chiamati ad applicarla.

È per questo che la particolare natura delle funzioni del tribunale per la famiglia esige che siano previamente preparati in modo opportuno i magistrati che ne faranno parte. A tale scopo l'articolo 14 prevede che si tengano periodicamente appositi corsi, nei quali la preparazione giuridica dovrà essere integrata da cognizioni ed esperienze psicologiche, pedagogiche e sociologiche.

L'effettuazione di questi corsi presuppone la collaborazione del Ministero di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura; infatti l'organizzazione rappresenta un servizio relativo alla giustizia e rientra nei compiti propri del Ministero (articolo 110 della Costituzione), ma la partecipazione dei magistrati è rilevante sullo stato giuridico dei magistrati stessi e richiede quindi un provvedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura a norma dell'articolo 105 della Costituzione.

I corsi, pur essendo direttamente destinati ai magistrati, saranno aperti anche agli esperti nelle discipline ausiliarie, che si trovino nelle condizioni per essere nominati giudici onorari ed aspirino a conseguire tale nomina. Ciò permetterà di attuare nei corsi stessi un utile confronto ed integrazione di esperienze culturali diverse.

9. — *Nomina dei magistrati e dei giudici onorari.* — Rientra, ovviamente, nella competenza del Consiglio superiore della magistratura la valutazione dei risultati conseguiti mediante la partecipazione ai corsi predetti e, quindi, l'assegnazione dei magistrati ordinari ai tribunali per la famiglia ed alle relative procure. A tale riguardo l'articolo 11 indica le condizioni necessarie perché un magistrato possa essere destinato a tali uffici, escludendo i magistrati all'inizio della carriera (uditori con funzioni ed aggiunti giudiziari), e esigendo, oltre ad una completa preparazione culturale, una particolare attitudine ad avviare a proficua soluzione i problemi della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

Per il conferimento delle funzioni direttive si richiede una esperienza specifica della durata non inferiore a un triennio e un'accertata capacità di stimolare ai fini di giustizia la collaborazione e l'attività delle locali forze sociali. Quest'ultimo requisito è di particolare importanza perché l'opera del tribunale per la famiglia non può esaurirsi nelle aule giudiziarie, ma deve incidere positivamente nella società, valorizzando le spontanee iniziative, pubbliche e private, al fine di realizzare le condizioni migliori di vita o di sviluppo per le persone e per la famiglia.

Per i giudici onorari, in analogia con quanto previsto per i magistrati ordinari, si richiede (articolo 12) che essi, oltre ad essere dotati di una buona cultura generale, dimostrata dal possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, siano provvisti di una cultura specifica in una o più delle discipline ausiliarie, la cui approfondita conoscenza è necessaria per il conseguimento delle finalità proprie del tribunale per la famiglia; naturalmente non basteranno le doti culturali, ma sarà necessaria anche un'adeguata esperienza familiare ed educativa. Il possesso dei requisiti dovrà essere valutato, anzitutto, dal consiglio giudiziario del distretto di corte d'appello e, successivamente, dal Consiglio superiore della magistratura, che provvederà alla nomina.

Il termine ordinario di durata in carica del giudice onorario viene determinato in tre anni; il periodo triennale consente che il giudice acquisti la pratica occorrente per il miglior esercizio delle funzioni, e permette la opportuna rotazione dei componenti del tribunale, realizzando un costante collegamento tra il tribunale e l'ambiente sociale. È prevista, però, la possibilità di confermare una volta nell'incarico il giudice onorario, e di questa facoltà il Consiglio superiore della magistratura potrà fare uso quando appaia prevalente l'esigenza di non disperdere inutilmente le esperienze formatesi nel lavoro giudiziario.

10. — *Sezione specializzata d'appello.* — I giudizi di appello relativi ai provvedimenti emessi dal tribunale per la famiglia debbono essere deferiti — in armonia con il vigente ordinamento giudiziario — alla corte d'appello (o alla sezione distaccata di corte d'appello). Per essi non si ravvisa necessaria la costituzione di autonomi uffici giudiziari di secondo grado, ma appare sufficiente la istituzione di sezioni specializzate; infatti, in base alle

esperienze desunte dal funzionamento degli attuali tribunali per i minorenni, si può fondatamente ritenere che la maggior parte dei procedimenti verranno esauriti nel primo grado di giudizio e non daranno luogo ad impugnazioni.

Per la sezione specializzata si prevede (articolo 13) una composizione del collegio giudicante numericamente uguale a quella delle altre sezioni di corte d'appello, e cioè di cinque membri; di questi tre saranno magistrati ordinari e due giudici onorari. Anche i giudici di appello dovranno essere muniti dei requisiti previsti per i giudici di primo grado; ad essi sarà altresì richiesta una specifica conoscenza dell'attività del tribunale per la famiglia, acquisita con l'esercizio presso di esso delle funzioni giudiziarie per non meno di tre anni.

11. — *Il giudice tutelare.* — Le funzioni del nuovo organo giudiziario, costituito dal tribunale per la famiglia, sono evidentemente connesse con quella che il vigente ordinamento assegna al giudice tutelare.

Questo giudice, secondo l'attuale organizzazione giudiziaria, non si distingue — di fatto — dal pretore e, in realtà, il suo ufficio altro non è che uno speciale aspetto delle funzioni pretorili, che si differenzia dalle altre attività del pretore soltanto per la intrinseca natura del suo oggetto, consistente nella protezione e nella tutela dei minori e degli incapaci. Sul piano organizzativo l'incarico di giudice tutelare non configura un ufficio a sé stante ed autonomo, ma è uno dei numerosi e vari compiti del pretore, e, soltanto nella pretura con numerosi magistrati, è affidato ad un magistrato all'uopo designato.

La connessione tra l'attività del tribunale per la famiglia e quella del giudice tutelare, destinate a compenetrarsi vicendevolmente, rende evidente l'opportunità di staccare questo ufficio dalle preture e di inserirlo nel nuovo organo giudiziario. In tal modo (articolo 14) le funzioni del giudice tutelare verranno esercitate, come specifico incarico permanente, da uno o più giudici del tribunale per la famiglia (che potranno essere scelti indifferentemente sia tra i magistrati ordinari, sia tra i giudici onorari) e, evitando ogni frattura organizzativa tra i due uffici, si realizzerà un pieno coordinamento. La posizione che assumerà il giudice tutelare in seno al tribunale per la famiglia sarà analoga, in relazione alle norme sostanziali concernenti le diverse materie di sua competen-

za, a quella del giudice istruttore nell'ordinario procedimento civile di cognizione.

La concentrazione dell'ufficio tutelare nella sede del tribunale per la famiglia potrebbe sembrare inopportuna per la distanza tra il luogo della decisione e il luogo ove si manifesta il bisogno di un intervento giudiziario. A prescindere però dal rilievo che il progresso delle comunicazioni (stradali e telefoniche) consente di porre rimedio alle difficoltà create dalla distanza, è da osservare che il giudice tutelare avrà la possibilità di tenere periodiche udienze in qualunque località della circoscrizione stessa, e sarà così vicino nel modo migliore, alle persone bisognose del suo intervento.

#### COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA.

Il titolo II della proposta di legge determina la competenza del tribunale per la famiglia e ne regola le attribuzioni.

1. — *Criteri per la determinazione della competenza.* — Sulla base dell'articolo 1 della proposta di legge, il tribunale per la famiglia è configurato come organo giudiziario che ha la funzione di tutelare e di promuovere sia il diritto dei singoli alla piena realizzazione della loro personalità, sia il diritto di costituire una comunità familiare ordinatamente strutturata ed integrata nella quale la personalità dei singoli si sviluppi correttamente.

Una tale caratterizzazione del tribunale costituisce, da un lato, il criterio ispiratore seguito per determinare la competenza, e dall'altro, indica le finalità da perseguire in tutte le decisioni e i provvedimenti che, nell'ambito della competenza attribuitagli, il tribunale è chiamato ad adottare.

Pertanto anche nell'esercizio delle funzioni di natura penale, il tribunale non dovrà mai dimenticare che le decisioni sono finalizzate ai compiti istituzionali e quindi devono essere dirette, in ogni caso, al recupero del colpevole, ad una piena tutela della parte offesa ed a favorire non la disgregazione della comunità familiare e l'approfondimento delle fratture ma, per quanto possibile, la ripresa dei rapporti ed il rinsaldarsi della vita della famiglia.

In questo quadro è stata attribuita al tribunale per la famiglia un'ampia competenza penale perché parecchi reati sono sintomo di una crisi di ordine allo sviluppo della personalità dei singoli e alla vita della famiglia

e l'esame che il tribunale è chiamato a compiere in ordine ai fatti costituenti ipotesi di reato permette, da un lato, di conoscere le situazioni familiari nel loro complesso e, dall'altro, di adottare di conseguenza provvedimenti di natura civile ispirati alle finalità per cui il tribunale viene istituito.

Nel determinare la competenza del tribunale sono state ovviamente considerate non solo le ipotesi di stato familiare regolarmente costituito ma tutti i rapporti anche potenzialmente familiari e tutte le situazioni che siano comunque riconducibili nell'ambito di un rapporto familiare o parentale, ivi compresi i casi nei quali sia in discussione l'esistenza stessa di un tale rapporto (ciò per le conseguenze che ne derivano in ordine alla personalità dei singoli e ad una strutturazione non turbata del rapporto in esame).

#### *Competenza civile.*

2. - *Competenza per materia.* - La competenza di maggior rilievo attribuita al tribunale per la famiglia è quella civile, che consente al tribunale di sperare direttamente per il conseguimento dei suoi compiti istituzionali.

Tale competenza è determinata nell'articolo 17 della proposta in maniera generale, cosicché essa si estende a tutti i provvedimenti che il tribunale riterrà di adottare per lo sviluppo della personalità dei singoli e per l'attuazione di un'ordinata vita familiare.

Nell'articolo 17 sono indicate specifiche attribuzioni del tribunale ma l'elencazione non è esaustiva in quanto il tribunale potrà adottare, come precisato, qualsiasi provvedimento che sia necessariamente finalizzato ai compiti istituzionali.

Nell'ambito della competenza civile sono compresi provvedimenti da emettere a seguito di una procedura contenziosa e che normalmente assumeranno la forma della sentenza e provvedimenti da adottare in camera di consiglio nelle forme tipiche della volontaria giurisdizione. Tra i primi rientreranno particolarmente quelli elencati nel terzo comma dell'articolo 17, tra i secondi quelli indicati nei due primi commi dello stesso articolo.

Per quanto riguarda i provvedimenti contenziosi è opportuno notare che fra essi sono comprese le decisioni emesse nelle controversie sui rapporti regolati dal libro primo del codice civile o in materia di applicazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898 o nelle ipotesi della legge 5 giugno 1967, n. 431.

Per quanto attiene alla volontaria giurisdizione è opportuno segnalare:

1) sono di competenza del tribunale per la famiglia le dispense e le autorizzazioni per contrarre matrimonio nonché le decisioni in ordine al rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali attualmente attribuite ai più vari organi e che possono essere meglio adottate da un organo giurisdizionario specializzato, idoneo a valutare le singole situazioni nell'ambito del più vasto contesto familiare;

2) sono attribuiti al tribunale per la famiglia i provvedimenti relativi alla nomina del tutore, del protutore e del curatore nonché all'esonero, alla rimozione e alla sospensione degli stessi e ciò sia in considerazione del rilievo che assumono tali decisioni ai fini dell'educazione dei minori e della tutela dei diritti dei minori e degli incapaci sia per la diversa configurazione che vengono ad assumere nella proposta di legge la posizione e le attribuzioni del giudice tutelare;

3) rientrano infine nell'ambito della competenza civile del tribunale i provvedimenti previsti dalla parte terza del regio decreto-legge 20 luglio 1956, n. 888, che costituiscono la così detta « competenza amministrativa » dell'attuale tribunale per i minorenni. La scelta è motivata dall'orientamento sempre più affermatosi (e che pare fondato) secondo il quale tali provvedimenti trovano la loro giustificazione nella esigenza di assicurare il diritto dei minori alla educazione garantito dall'articolo 30, secondo comma della Costituzione. L'intervento del giudice in tali casi trova fondamento non tanto in finalità di prevenzione, quanto in compiti di supplenza da parte dello Stato che deve sostituirsi, in caso di loro incapacità, ai genitori, titolari dei poteri e doveri relativi al rapporto educativo.

3. - *Competenza per territorio.* - L'articolo 18 della proposta regola la competenza per territorio in materia civile.

Si è ritenuto opportuno abbandonare il principio del foro del convenuto che, in via generale, viene preso in considerazione ai fini della determinazione della competenza per territorio per quanto il principio trovi giustificazione in esigenze di certezza giuridica e di economia processuale. Si è adottato il criterio del luogo dove vive la famiglia alla quale i soggetti interessati appartengono e, in via sussidiaria, qualora non sia possibile determinare detto luogo di residenza (o tra gli interessati vi siano dei minori) il criterio del luogo nel quale vive la maggior

parte dei minori. Si è ritenuto che il tribunale possa essere così posto in grado di valutare nel modo migliore la situazione familiare in ordine alla quale è richiesto il suo intervento e di raccogliere gli elementi necessari per le sue decisioni: il tribunale terrà così pieno conto della posizione dei minori che costituiscono sempre, per ogni comunità e per ogni rapporto familiare, i soggetti di maggior rilievo e quindi aventi diritto alla più efficace tutela.

Solo nei casi in cui non vi siano minori interessati e sempre che non sia possibile determinare il luogo dove vive la famiglia, la competenza per territorio viene determinata in base al luogo dove risiede la persona nei confronti della quale il provvedimento è richiesto e, se la sua residenza è sconosciuta, in base al luogo dove risiede la persona che richiede il provvedimento.

#### *Competenza penale.*

4. — *Competenza per materia.* — La competenza in materia penale è determinata dall'articolo 19 in relazione alla natura e specie dei reati:

1) reati commessi dai minori degli anni 18;

2) reati commessi ai danni di minori, di incapaci e della famiglia o comunque tali da recare danno o porre in pericolo lo sviluppo personale di un soggetto e la vita della famiglia;

3) reati particolari commessi con abuso di rapporti familiari o parentali o commessi all'interno della famiglia, cioè tra persone legate da vincoli familiari o parentali e quindi, in ogni caso, significativi di una profonda crisi nella vita di una famiglia e nel rapporto familiare o parentale.

Si è ritenuto che un organo specializzato fosse in grado di valutare quali casi in maniera più approfondita in rapporto alla personalità dei minori o dei soggetti legati da un rapporto parentale o familiare — inteso nel senso lato già indicato — apprezzando compiutamente la fattispecie in esame. Il tribunale per di più, oltre ad essere nelle migliori condizioni per emettere decisioni in materia penale, potrà adottare i provvedimenti consequenziali rivolti al fine della tutela e dello sviluppo della personalità dei singoli e della vita della famiglia.

È evidente infatti, data a natura dei reati indicati, che la personalità di un soggetto, spesso volte di un minore, e la vita di una

famiglia saranno sempre in qualche modo coinvolte e avranno necessità di tutela o di interventi di riparazione e sostegno.

5. — *Competenza per connessione.* — In materia penale si pone un problema di grande rilievo rappresentato dalla competenza per connessione nei casi in cui si debba procedere per reati di competenza del tribunale per la famiglia e per reati di competenza di altri organi giudiziari.

La soluzione più semplice potrebbe essere quella di escludere in tali casi la connessione tra i reati di competenza del tribunale per la famiglia e quelli di competenza di organi giudiziari diversi; ma tale soluzione, anche se costituzionalmente legittima, una volta prefissati per legge i criteri in base ai quali operano la separazione dei procedimenti, darebbe origine a notevoli inconvenienti.

Basterà accennarne alcuni:

1) impossibilità della valutazione da parte del tribunale per la famiglia del fatto nella sua globalità al fine della conoscenza e della esatta comprensione delle personalità dei soggetti implicati nella vicenda oggetto del processo;

2) pericolo di compromissione dei diritti di difesa degli imputati nel procedimento che si svolge a carico di altri coimputati (in relazione alle prove irripetibili assunte in uno dei due procedimenti);

3) onere delle parti private di partecipare a due diversi procedimenti (con possibile compromissione dei diritti di difesa);

4) eventuale contrasto di giudicati (fatto che assume particolare gravità in considerazione del notevole ampliamento delle ipotesi per le quali è ammessa la revisione).

La soluzione di attribuire in caso di connessione la competenza esclusivamente al giudice ordinario va respinta, perché ciò comporterebbe la esclusione del tribunale per la famiglia dall'esame e dalla valutazione di molte fattispecie rilevanti ai fini dei provvedimenti consequenziali da adottare per la tutela della personalità dei soggetti e della vita della famiglia; per di più si affiderebbero decisioni in materia penale ad un organo giudiziario non specializzato ponendo così nel nulla le esigenze per le quali si ritiene di istituire il tribunale per la famiglia.

Neppure la proposta avanzata da più parti per risolvere il problema dei procedimenti nei quali siano coimputati maggiori e minori degli anni 18 e secondo la quale l'organo giudiziario ordinario dovrebbe limitare il suo esame all'accertamento o meno della

esistenza della responsabilità penale dei soggetti (senza deliberare i provvedimenti consequenziali, anche di natura penale, che rimarrebbero in ogni caso attribuiti al tribunale per la famiglia) appare accettabile.

La soluzione è macchinosa ed inoltre eliminerebbe quel contatto che, durante le diverse fasi del procedimento, permette al giudice, nel caso il tribunale per la famiglia, di raccogliere elementi di valutazione, soprattutto in ordine alla personalità del soggetto, necessari ai fini dell'accertamento o meno della responsabilità nonché ai fini dell'adozione dei provvedimenti sia di carattere penale che di diversa natura.

Diviene quindi ineluttabile attribuire al tribunale per la famiglia la competenza a giudicare anche dei reati previsti da ogni altra legge nei casi di connessione di procedimenti allorché uno dei reati per cui si proceda è compreso tra quelli per cui è stabilita la competenza del tribunale stesso, a norma dell'articolo 20 della proposta di legge.

La soluzione appare costituzionalmente legittima e non viola il principio del « giudice naturale »; la Corte Costituzionale ha infatti costantemente affermato che la locuzione « giudice naturale » contenuta nell'articolo 25 comma primo della Costituzione è corrispondente a quella di giudice precostituito per legge (giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie).

La proposta rende più concrete le garanzie di difesa dei coimputati, se si pensa che la riforma del processo penale, attraverso la emanazione del nuovo codice di procedura, trova ispirazione in alcuni istituti e procedure sperimentali nel diritto minorile, al quale le norme contenute nella presente proposta fanno continuo riferimento; di particolare rilievo ad esempio l'indagine sulla personalità del soggetto imputabile.

Certo la soluzione crea un problema di aggravio di lavoro per il tribunale della famiglia: per limitarlo si propone, all'articolo 20, che si abbia connessione solo nei casi in cui ricorra connessione materiale in senso stretto (cioè nelle ipotesi attualmente considerate nell'articolo 45, nn. 1, 2, 3 del codice di procedura penale vigente), escludendo il caso, pure preso in considerazione ai fini della connessione dei procedimenti, in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisca sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza (articolo 45, n. 4 del codice di procedura penale vigente). In tale ipotesi infatti l'esclusione della connes-

sione non comporta in generale gli inconvenienti tipici della separazione dei procedimenti. L'articolo 21, sempre ai fini indicati, esclude la connessione per i delitti di omicidio e di lesioni personali colpose da chiunque commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: ciò comporta la conseguenza che la competenza a giudicare tali delitti colposi, pur se commessi da minori, è attribuita agli organi giudiziari ordinari ma la scelta operata non sembra di nocimento; tali reati non sono generalmente significativi di una crisi nella formazione della personalità dei minori e non richiedono necessariamente il giudizio di un organo specializzato. D'altra parte il giudice ordinario dovrà accertare la sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere dei minori imputati e potrà sempre segnalare al tribunale per la famiglia le situazioni rilevate che appaiono postulare provvedimenti di natura diversa da quella penale.

6. — *Competenza per territorio.* — Per quanto attiene alla competenza per territorio in materia penale l'articolo 22 della proposta abbandona il criterio attualmente stabilito in via generale per determinarla, e cioè quello del luogo di consumazione del reato (ispirato ad una concezione repressiva della giustizia penale). La competenza per territorio è fissata in relazione al luogo della residenza (articolo 43 secondo comma del codice civile) dell'imputato e, nel caso che per uno stesso reato o per più reati connessi si proceda congiuntamente nei confronti di più persone, in rapporto al luogo di residenza dell'imputato del più grave reato o in subordine del più giovane imputato. Sarà così consentita una migliore valutazione della personalità dell'imputato e dell'ambiente familiare e sociale in cui questi ha commesso il reato, e vi sarà la possibilità di adottare decisioni e provvedimenti adeguati alle finalità per le quali il tribunale per la famiglia è istituito.

7. — *Funzioni del giudice tutelare.* — L'articolo 23 determina le funzioni attribuite al magistrato componente il tribunale per la famiglia che assume il ruolo di giudice tutelare. L'inserimento del giudice tutelare nel tribunale, da un lato implica la riduzione delle funzioni previste dal vigente ordinamento per il giudice tutelare stesso (alcune, come accennato, possono essere meglio esercitate dal tribunale per la famiglia, nella sua composizione ordinaria) e, dall'altro, l'attri-



buzione al giudice tutelare di tutte le autorizzazioni a compiere atti di natura patrimoniale, attualmente ripartite fra giudice tutelare e tribunale ordinario. Solo così si rendono più agili le richieste e la concessione di autorizzazioni, e nel contempo si assicura un efficace controllo sui provvedimenti del giudice tutelare, inserito nel tribunale per la famiglia.

#### PROCEDIMENTO.

Il profondo rinnovamento morale, sociale e politico del modo con cui lo Stato intende porsi oggi dinanzi alla famiglia e di cui la istituzione del tribunale per la famiglia è una incisiva testimonianza nell'ambito della riforma del diritto familiare, deve riflettersi direttamente sulla disciplina del procedimento, civile e penale, mediante il quale il tribunale stesso esercita la sua attività giurisdizionale.

#### INDAGINI PRELIMINARI AL PROCESSO E PROCEDIMENTO CIVILE.

1. - *Criteri fondamentali.* - Con il tribunale per la famiglia viene introdotta nell'ambito del procedimento civile una nuova logica processuale che, in virtù della sua carica innovatrice, può essere considerata il primo modello concreto di una linea di sviluppo secondo la quale potrà evolversi, domani, tutto l'ordinamento processuale civile.

Lo spirito che attualmente anima il processo civile ordinario riflette essenzialmente la concezione del ruolo del diritto privato, imperniato sulla definizione dei comportamenti dovuti dai soggetti e sul principio dell'autotutela dei diritti soggettivi.

In questo procedimento la concezione tradizionale relega il processo civile in una posizione subalterna e sanzionatoria rispetto alla vita del diritto sostanziale, ed assegna al giudice civile la funzione di soggetto che interviene eccezionalmente nella vita del diritto con un ruolo meramente repressivo e surrogatorio, restando estraneo alle persone o alle vicende delle quali, in via del tutto occasionale, è chiamato ad occuparsi.

L'idea di fondo che noi vogliamo esprimere attraverso il tribunale per la famiglia è radicalmente diversa. Non si tratta tanto di definire comportamenti come dovuti, ed accertare pretese per farne il contenuto di rapporti giuridici intercorrenti tra i vari membri della famiglia, in modo che ciascuno

sappia a che cosa e verso chi è tenuto conservando però sempre individualistico l'angolo visuale in cui ciascuno è collocato all'interno del singolo rapporto; si tratta, piuttosto, di allargare l'orizzonte fino a considerare ogni vicenda di ciascun rapporto come un momento in cui si manifesta la tendenza che assume lo sviluppo della persona e della comunità familiare, nel suo complesso.

Certo non postuliamo l'esistenza di una entità astratta (la famiglia) che stia al di sopra delle persone (i membri) ma vogliamo significare che le persone, in quanto membri della famiglia, non possono agire senza che ciò si ripercuota su tutti gli altri; la comunità quindi deve essere sempre considerata unitariamente.

L'impostazione si riflette nei principali momenti processuali e si traduce in un organico disegno con caratteristici punti qualificanti.

2. - *Iniziativa processuale.* - L'esercizio dell'azione, che di regola è riservato alle parti interessate, è esteso con l'attribuzione a chiunque della facoltà di segnalare al tribunale per la famiglia fatti e situazioni che possono richiedere il suo intervento; correlativamente è attribuito al tribunale per la famiglia il potere di disporre le indagini e di emanare provvedimenti che ritenga opportuni. In tal modo si realizza praticamente un principio fondamentale: il tribunale per la famiglia può intervenire indipendentemente dall'iniziativa delle persone direttamente coinvolte nei fatti.

Per raggiungere tale risultato non ci si limita a sommare potere a potere, ma si inserisce nel quadro processuale una fase completamente nuova sicché tutto il processo risulta organicamente rinnovato: la nuova fase processuale è quella della « indagine preliminare al giudizio » disciplinata negli articoli 24-27. In essa è pienamente realizzato il principio fondamentale dell'intervento autonomo rispetto all'iniziativa delle persone coinvolte nei fatti e nelle situazioni oggetto del giudizio.

Il potere di segnalare i fatti e situazioni al tribunale per la famiglia spetta alla generalità dei consociati, in una visione che considera l'iniziativa processuale più che un « potere » giuridico un « dovere morale e sociale »: l'ordinato svolgimento della vita delle persone delle famiglie è la base dello sviluppo pacifico e solidale della società, e di fronte ai fatti che possono metterlo in crisi nessuno può rimanere indifferente.

Istituto significativo è l'indagine sulla personalità del soggetto interessato e sul suo ambiente familiare e sociale, che supera qualitativamente gli angusti limiti tradizionali dell'ispezione e della consulenza tecnica, previsti dal vigente codice di procedura civile, negli articoli 118 e 61; noi riteniamo che soltanto con uno strumento adeguato di nuovo tipo il giudice può raggiungere la piena conoscenza del «quadro» personale e sociale entro il quale i singoli fatti e le singole situazioni acquistano il valore di sintomi delle tendenze di fondo dello sviluppo dei soggetti (che, costituiscono il vero oggetto della conoscenza del tribunale per la famiglia). Nella nuova impostazione processuale assume particolare rilievo il potere di porre in essere provvedimenti immediatamente esecutivi previsti dall'articolo 26. Con questa norma si rovescia il rapporto tradizionale tra fase della cognizione e fase dell'esecuzione del processo civile che vuole, di regola, la seconda rigorosamente subordinata all'esaurimento della prima; proiettando nella prospettiva esecutiva il processo lo si adegua al dinamismo della situazione nella quale deve intervenire e lo si configura come fattore attivo di tale dinamica. L'immediatezza e la latitudine dei poteri d'intervento possono destare obiezioni. Si può temere si offra in pratica allo Stato uno strumento che può penetrare nella vita delle persone e delle famiglie sino a turbare quella sfera di intimità, violata la quale, vengono meno libertà ed autonomia della persona umana, dentro e fuori del gruppo familiare.

Le preoccupazioni hanno certo un fondamento e possono essere dissipate solo da una piena realizzazione dello spirito che anima la proposta di istituzione di un tribunale per la famiglia. Si deve creare (oggi non esiste) un giudice che per sensibilità, competenza ed esperienza sia tale che la sua attività non si risolva in un'incursione, autoritaria o paternalistica (sempre esteriore ed occasionale) nella vita privata, ma tenda a valorizzare e sviluppare le potenzialità di ricupero e di realizzazione della propria vocazione che ogni persona e ogni famiglia possiedono a titolo assolutamente originario. L'istituzione del tribunale della famiglia non è un atto di sfiducia, ma di profonda fiducia nella persona e nella famiglia (quale che sia la gravità della situazione nella quale si trova).

3. — *Istanza.* — L'atto iniziale del procedimento non deve consistere nella pura e semplice affermazione che si sono verificati certi fatti, magari storicamente esauriti nel

tempo, e sempre considerati come singoli fatti dei quali si chiede al giudice la fredda qualificazione giuridica. Essa è piuttosto la segnalazione della risultante dei fatti esposti, la denuncia di una tendenza patologica nello sviluppo della vita personale e familiare; non preclude quindi alla parte la possibilità di completare in ogni momento il materiale che il giudice deve conoscere.

4. — *Struttura del procedimento civile.* — Scopo fondamentale della normativa è quello di istituire un tipo di procedimento che favorisce il più possibile l'instaurarsi di un rapporto diretto, vivo e personale tra i soggetti interessati ed il giudice; in nessun campo come in questo è viva l'esigenza, peraltro avvertita in generale oggi nel processo civile, di umanizzare il procedimento.

A questo fine si propone una radicale semplificazione del rito in tutte le fasi (introduzione, trattazione e decisione), sia in primo che in secondo grado. Importanti e significativi sono gli articoli 29, 31, 36, 37 e 38 volti a realizzare il principio della concentrazione della trattazione per semplificare al massimo la forma introduttiva.

L'instaurazione di un rapporto diretto e attivo tra parti e giudice si persegue sia in sede di tentativo di conciliazione (disciplinato all'articolo 30 con ampi poteri al giudice) sia nella trattazione e discussione in collaborazione con le parti delle questioni insorte (si vedano gli articoli 31, 36, 37).

Norma di particolare rilievo è l'articolo 32 il quale dispone che avanti al tribunale per la famiglia le parti possono stare in giudizio personalmente. La parte ha sempre la possibilità di nominare un difensore di fiducia ed il giudice può nominare un difensore d'ufficio, quando lo ritenga opportuno; è quindi salva, come deve essere, la possibilità che il difensore tecnico (sensibile e preparato a trattare i particolari problemi) dia il suo contributo al raggiungimento degli scopi per i quali il tribunale per la famiglia viene istituito.

5. — *Prove.* — Il principio della attribuzione al tribunale per la famiglia di un incisivo potere d'iniziativa è affermato con vigore in materia di prove, superando il tradizionale principio dispositivo secondo il quale il giudice non può disporre d'ufficio mezzi di prova. L'articolo 33 conferisce in via generale al tribunale per la famiglia il potere di iniziativa oltre quello, molto utile nel particolare settore, di interrogare separatamente

e congiuntamente le parti in qualunque momento del processo. Questi poteri sono sempre coordinati (a norma dell'articolo 34) con quelli di indagine previsti nell'articolo 25.

Innovazione di grande importanza è la soppressione della figura del giudice istruttore, come organo distinto del collegio al quale è devoluta in via di principio l'istruzione della causa. L'articolo 35 dispone che l'istruttoria sia compiuta direttamente dal collegio, realizzando in tal modo pienamente il principio dell'oralità; il giudice che decide può veramente prendere contatto diretto con le parti e penetrare a fondo tutto il materiale oggetto della controversia.

6. — *Decisioni.* — La norma proposta considera superata l'idea che la decisione contenuta nel provvedimento del giudice consiste essenzialmente nell'accertamento statico della verità storica di un fatto, nella sua qualificazione giuridica e nella irrogazione, più o meno automatica, della sanzione civile prevista dalla legge. Sul presupposto che oggetto della conoscenza è invece la situazione di una persona o di una famiglia vista come manifestazione di una tendenza, la decisione assume un aspetto dinamico, tende cioè ad inserirsi attivamente nella situazione decisa per orientarla nel modo più opportuno. In questa ottica divengono ovvie le modificabilità e revocabilità delle statuizioni (con le quali il tribunale per la famiglia provvede alle esigenze della vita delle persone o della famiglia) in relazione alle nuove situazioni prodottesi successivamente alle statuizioni stesse.

7. — *Impugnazione.* — Le particolari implicazioni sul piano morale, sociale e politico di tutta la materia di competenza del tribunale per la famiglia impongono la previsione di impugnabilità di qualsiasi provvedimento. È pertanto logico che l'articolo 43 disponga in tali termini. Nel disciplinare il procedimento d'appello si sono considerate le esigenze di semplificazione del rito già tenute presenti per il primo grado, al quale l'articolo 45 fa rinvio. Pure il contenuto dell'atto introduttivo e i poteri del giudice in appello sono modellati su quelli analoghi del primo grado (articoli 44 e 46). Si supera così il concetto tradizionale dell'appello come giudizio di semplice revisione dei fatti già giudicati in primo grado e si realizza quel dinamismo attivo che si è visto essere la caratteristica del procedimento civile davanti al tribunale per la famiglia; si ammette perciò la deduzione in appello di fatti nuovi e successivi rispetto a quelli conosciuti

dal giudice in primo grado con la conseguente possibilità di emettere in grado di appello a norma degli articoli 47 e 48 provvedimenti che modifichino o sostituiscano, superandoli, quelli emanati in primo grado.

8. — *Ricorso per Cassazione.* — L'estensione a tutti i provvedimenti emessi in primo grado del controllo dell'appello e la riduzione al massimo, in questa materia, della litigiosità fondata su eccezioni puramente procedurali consentono di limitare il ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi dal giudice di appello alle ipotesi previste dall'articolo 111 della Costituzione, cioè ai casi di violazione di legge, o di questioni relative alla giurisdizione e alla competenza (è questa la norma dell'articolo 50).

9. — *Revocazione e opposizione di terzo.* — Contro i provvedimenti del tribunale per la famiglia sono esperibili, a norma degli articoli 51 e 52, i rimedi della revocazione e dell'opposizione di terzo nei limiti e nelle forme previste dal codice di procedura civile, rispettivamente agli articoli 395 e seguenti e 404 e seguenti.

10. — *Esecuzione.* — Lo spirito che informa il tribunale per la famiglia e la funzione per la quale è istituito fanno dell'esecuzione concreta delle decisioni il momento più significativo ed importante della attività giurisdizionale. L'articolo 40 pone perciò un principio innovatore e qualificante: tutte le statuizioni con le quali il tribunale per la famiglia soddisfa le esigenze di sviluppo della personalità dei singoli e di ordinata vita familiare sono immediatamente esecutive.

Ovviamente, se il provvedimento contenente la statuizione esecutiva è impugnato, il tribunale può sospendere l'esecuzione se da questa può derivare danno grave e irreparabile (vedasi l'articolo 40). Diversa ipotesi invece è quella dell'articolo 49 che prevede che nell'esecuzione del provvedimento del giudice di appello (sempre esecutivo) si debba tener conto di quanto sia già stato compiuto in esecuzione d'una statuizione emessa dal giudice di primo grado. Principio significativo ed innovatore è quello della rinviabilità d'ufficio dell'esecuzione (vedasi articolo 53).

L'ampiezza dei poteri concessi al giudice in sede d'esecuzione degli articoli 53 e 54 è pienamente giustificata dalla necessità che il giudice sia messo in grado di adeguare nel miglior modo possibile l'esecuzione delle statuizioni alle indefinite possibili situazioni che in

concreto possono presentarsi nella speciale materia. La genericità e l'ampiezza dei poteri sono (nel testo che vi proponiamo) ribadite dal richiamo ai poteri del giudice delegato nelle procedure concorsuali, contenuto nell'articolo 55 (con riferimento alle esecuzioni in materia patrimoniale).

La regolamentazione è completata dagli articoli 41 e 42 che conferiscono al giudice il potere di imporre, al momento della emanazione della statuizione esecutiva, la prestazione di opportune garanzie patrimoniali ai soggetti che potranno dar corso all'esecuzione.

#### PROCEDIMENTO PENALE-DELEGA LEGISLATIVA.

1 - *Motivi della delega legislativa.* - Mentre è in corso di approvazione il disegno di legge per la delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, sarebbe illogico e contraddittorio dettare immediatamente una disciplina articolata del processo penale davanti al tribunale per la famiglia.

Appare ormai certo che il nuovo codice accoglierà - pur con qualche temperamento - il sistema accusatorio, con ampie iniziative processuali delle parti, ma non è dato prevedere quale concreta disciplina di tale sistema sarà adottato dal legislatore delegato.

In questo quadro, regolamentare il processo penale davanti al tribunale per la famiglia, che è un giudice promotore di diritti e quindi per la sua natura chiamato a muoversi per impulso di ufficio, presenta notevoli difficoltà di ordine sistematico che si aggiungono a quelle tecniche normalmente insite in ogni elaborazione di codici.

È perciò inevitabile ricorrere ad una delega legislativa al Governo della Repubblica per la disciplina del processo avanti al giudice di nuova istituzione, in modo da garantire l'armonizzazione della normativa particolare con quella generale ed evitare il rischio di contraddizioni sistematiche e di violazione del precetto dell'articolo 3 della Costituzione, nel caso i cittadini siano giudicati dal tribunale per la famiglia invece che dal giudice ordinario.

Nel predisporre in questa sede (in adempimento al precetto dell'articolo 76 della Costituzione) i criteri direttivi della delega, si sono tenuti presenti i principi già emanati nel disegno di legge, delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e ad essi si è derogato soltanto quando ciò è parso necessario per la specialità della materia.

Le ragioni delle singole deroghe sono evidenti e trovano fondamento nelle esigenze che ispirano la proposta di istituzione del nuovo giudice. Riteniamo tuttavia opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle norme più significative.

2. - *Celerità e essenzialità delle forme del processo penale.* - L'esigenza della semplificazione delle forme processuali è oggi sentita in ogni settore; essa è particolarmente pressante in questo campo, ove l'esistenza di un giudice altamente qualificato già rappresenta per le parti una garanzia. Appare indispensabile favorire al massimo la rapida formazione del giudicato penale, poiché determinate situazioni di squilibrio individuale e familiare non possono essere rimosse finché permane il dubbio sull'esito di un procedimento la cui pendenza è talvolta più preoccupante della stessa condanna e crea un'incertezza pernicioso di per sé. In una prospettiva di celerità la proposta prevede termini processuali particolarmente brevi e la disciplina del sistema della nullità con il riconoscimento delle sole nullità sostanziali, e cioè di quelle che producono l'ingiustizia delle decisioni. La indicazione è analoga a quella contenuta nel disegno di delega per la emanazione del codice di procedura penale, e l'accentuazione che riceve in questa sede pare opportuna.

È infatti indispensabile riaffermare la natura strumentale del processo; si deve evitare che il soddisfacimento delle esigenze di accertamento dei reati comprometta le finalità per le quali viene istituito un nuovo tipo di giudice (la collaborazione al pieno sviluppo della personalità dei singoli e l'attuazione dell'ordinata vita familiare). Anche così si attua il dettato dell'articolo 27 terzo comma della Costituzione secondo il quale la punizione del colpevole non si giustifica se non ha per fine la rieducazione cioè, concretamente, il reinserimento nella comunità sociale.

3. - *Officialità dell'azione penale.* - La persecuzione dei reati davanti al tribunale per la famiglia, non deve dipendere dall'arbitrio del privato, perché ciò potrebbe assumere nella sfera individuale e familiare del responsabile aspetti essenzialmente vendicativi. È perciò opportuno stabilire la procedibilità di ufficio, per tutti i reati di competenza del tribunale per la famiglia (con esclusione del diritto di querela del privato) sia pure con un limite: la facoltà del giudice di non emettere condanna penale, adottando invece altre forme di intervento più adeguate alla fattispecie

concreta. La scelta della forma di intervento è la caratteristica del modo di procedere di questo giudice, e ad essa è predisposta l'indagine preliminare prevista dagli articoli dal 24 al 27.

4. — *Poteri della polizia giudiziaria e libertà personale.* — In tema di indagini preliminari della polizia giudiziaria, è necessario sottolineare che la qualità personale degli inquisiti e la natura dei problemi su cui si indaga impongono particolari cautele. È perciò opportuno che la polizia giudiziaria possa svolgere soltanto i compiti espressamente a lei delegati dal magistrato, e che non possa mai essere delegata all'interrogatorio o comunque all'esame di soggetti minori di età. È evidente, infatti, che i soggetti psichicamente deboli, specie se traumatizzati da un fatto violento, possono essere danneggiati da un interrogatorio condotto in modo non idoneo e che il danno alla personalità del minore non è giustificato dall'intento di persecuzione del colpevole.

La proposta non esclude, ovviamente, che la polizia giudiziaria possa intervenire tempestivamente per impedire la prosecuzione di un'attività illecita; in questi casi, anzi, ma solo in questi, è ad essa riconosciuto il potere di ferma a norma dell'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, che postula il successivo e immediato intervento del magistrato.

Quest'ultimo, nelle prospettive indicate, avrà ampie facoltà discrezionali: non sarà mai tenuto a disporre la detenzione cautelare di qualsiasi soggetto e sarà sempre il solo a decidere sulla libertà personale degli imputati. I provvedimenti sulla libertà personale saranno sempre emessi dal collegio, che potrà imporre cautele processuali diverse e meno gravi della custodia in carcere.

5. — *Soppressione dell'istruttoria formale.* — La natura del procedimento penale davanti al tribunale per la famiglia impone la totale soppressione della fase istruttoria. Il progetto di riforma del codice di procedura penale già prevede la concentrazione di tutta l'attività giurisdizionale del giudice escludendone il pubblico ministero. Anche oggi, nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni, l'istruzione formale è ignorata. Sembra perciò ragionevole sviluppare questi indirizzi fino a riservare nel nuovo procedimento alla sola sede del pubblico dibattimento l'attività di raccolta e di valutazione delle prove. La soppressione dell'istruttoria formale e la correlativa abolizione dell'istituto del giudice istruttore tendono ad assicurare la piena disponibilità

del processo all'unico organo collegiale, per rendere possibile il coordinamento funzionale di tutte le attività processuali e di tutte le forme di intervento, anche non penali.

Alle necessità di accertamenti istruttori che non possono essere compiuti convenientemente in sede dibattimentale, provvede l'ipotesi di delega ad un giudice del collegio, in analogia con l'istituto previsto attualmente dall'articolo 453, capoverso, prima ipotesi, del codice di procedura penale, che affida al collegio sia la scelta dell'indagine quanto la valutazione dei risultati.

6. — *Indagine sulla personalità e sull'ambiente.* — L'esigenza di garantire al giudice la piena conoscenza delle situazioni nelle quali il giudizio è destinato ad incidere, impone che le indagini sulla personalità dei soggetti non siano limitate a quelle relative all'imputato o al soggetto minorenne danneggiato da un reato sessuale. Spetterà naturalmente al legislatore delegato la disciplina delle garanzie da predisporre a favore dei soggetti diversi dall'imputato.

La posizione processuale dell'imputato in relazione ai delicati accertamenti peritali richiede alcune precisazioni.

Non sembra dubbio che l'indagine sulla personalità debba essere condotta secondo i più adeguati metodi psicosociali di accertamento. È noto che determinati esami psicologici non possono essere condotti se non in particolari condizioni ambientali, ad opera di soggetti altamente qualificati; il contraddittorio processuale, inteso come presenza fisica delle altre parti, del pubblico ministero e dei difensori, o comunque di persone non richieste dalle tecniche di accertamenti, diviene quindi incompatibile con la serietà dell'indagine ed è perciò inevitabile escludere la partecipazione agli esami dello stesso giudice che li ha ordinati. Sorge certo il problema della legittimità dell'ingresso di tale perizia nel processo penale. A noi pare di poterla assicurare delineando la disciplina processuale nella forma del contraddittorio che si esercita (al momento della formazione dei quesiti e della scelta del tecnico nonché, ad indagine avvenuta, sui risultati della stessa) in sede dibattimentale.

Si garantisce così a tutte le parti eguaglianza di trattamento nel rispetto dei criteri fondamentali che regolano il sistema accusatorio.

7. — *Direzione del dibattito; interrogatorio incrociato e poteri del giudice.* — Alla luce dei principi esposti appare necessario riconoscere al presidente del collegio la facoltà di porre

domande all'imputato ed agli altri soggetti, superando, nei limiti stabilibili dalla direttiva del punto L dell'articolo 56, lo schema classico dell'interrogatorio incrociato. Solo con tale temperamento il giudice è posto nella condizione di percepire le reali dimensioni del caso da giudicare e di valutare i probabili effetti delle decisioni da prendere in relazione ad una concreta situazione.

In questo tipo di processo non si tratta solo di confrontare le ragioni delle parti contrapposte, ma di raccogliere (anche nell'indagine penale dove pur si esercita la pretesa punitiva dello Stato) ogni utile elemento di valutazione per la sostanziale salvaguardia delle situazioni concrete, familiari e personali, andando oltre l'esigenza di accertamento di specifiche responsabilità penali.

8. — *Benefici, esecuzioni della pena e della misura di sicurezza.* — L'indagine sulla personalità del soggetto e delle persone che con questo hanno rapporti parentali o familiari, il controllo di tutta l'attività processuale e la concentrazione di ogni potere decisionale, danno al tribunale per la famiglia la possibilità di perseguire meglio di ogni altro giudice il fine istituzionale di promuovere il diritto dell'imputato e del condannato a conseguire il pieno sviluppo della sua personalità. Per coerenza è necessario che lo stesso tribunale sia l'organo preposto all'esecuzione del giudicato penale. L'impostazione accolta nella procedura di base si inquadra nella generale tendenza alla cosiddetta giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale e dell'applicazione delle misure di sicurezza e trova una specifica giustificazione nell'esigenza di evitare che la meccanica esecuzione dei provvedimenti coercitivi da parte di un organo diverso dal tribunale per la famiglia possa frustrare gli altri interventi promozionali in campo non penale.

Per analoghi motivi si impone la concentrazione presso il tribunale della famiglia di ogni competenza in tema di liberazione condizionale, di riabilitazione e di analoghi istituti creabili in avvenire.

La visione unitaria dei possibili effetti di tutti gli istituti processuali e sostanziali riferibili ad una fattispecie concreta da parte di un unico organo giurisdizionale permette a questo di adottare l'istituto più conveniente

nel caso particolare e nel momento più opportuno, graduandone gli effetti e determinandone le condizioni per l'applicazione secondo le risposte del soggetto e le esigenze del suo gruppo familiare o parentale.

Solo per questa strada anticipando una sperimentazione, sia pur empirica, del *probation system* nell'ordinamento italiano, sarà possibile attenuare la natura tradizionalmente repressiva della detenzione, cautelare o definitiva, e correggere gli effetti paternalistici del perdono giudiziario, della sospensione condizionale della pena, della liberazione condizionale e della riabilitazione.

9. — *Disciplina transitoria del processo penale davanti al tribunale per la famiglia.* —

Per il biennio previsto per l'emanazione delle norme delegate, si propone di adottare davanti al tribunale per la famiglia le norme per il procedimento penale avanti al tribunale per minorenni in considerazione della notevole affinità dei due istituti per quanto concerne la giurisdizione penale. È noto che l'indagine sulla personalità e sull'ambiente del soggetto, al fine di accertarne l'imputabilità, già si svolge presso il tribunale per i minorenni; è da ritenere che l'istituto possa trovare già nella prassi ampio sviluppo presso il nuovo giudice; è altresì pensabile che le misure promozionali, di competenza del tribunale per i minorenni, possano costituire il più preciso antecedente storico del futuro *probation system* da sperimentare presso il tribunale per la famiglia.

Onorevoli colleghi, nel redigere questo testo, ci siamo serviti di studi, dibattiti, convegni, che, in questi ultimi anni, si sono svolti su una magistratura specializzata per la famiglia; e particolarmente, e in larga misura, dello schema di proposta di legge che il Centro italiano femminile ha presentato alla stampa e alla opinione pubblica i primi del mese di febbraio 1971.

Lo raccomandiamo al vostro esame e alla vostra approvazione, tenuto conto che l'attuale situazione della famiglia italiana, le riforme già approvate e quelle in discussione al Parlamento della legislazione familiare impongono, per la loro delicatezza e complessità, un « giudice nuovo » e, naturalmente, un organo giudiziario che ne consenta e ne favorisca l'opera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

### ORGANIZZAZIONE

#### ART. 1.

*(Natura del tribunale per la famiglia).*

Il tribunale per la famiglia è un organo della giurisdizione ordinaria, competente per le materie ad esso attribuite dalla legge, e formato da giudici specificamente preparati a promuovere: a) il diritto dei singoli a conseguire il pieno sviluppo della loro personalità; b) la attuazione di una ordinata vita familiare.

#### ART. 2.

*(Istituzione del tribunale per la famiglia).*

Il tribunale per la famiglia è istituito nelle sedi indicate nella tabella allegata alla presente legge ed esercita la giurisdizione sul territorio delle province indicate nella tabella medesima.

#### ART. 3.

*(Ufficio del pubblico ministero).*

È istituito presso ogni tribunale per la famiglia un ufficio autonomo del pubblico ministero denominato procura della Repubblica presso il tribunale per la famiglia.

#### ART. 4.

*(Composizione del tribunale per la famiglia e della procura della Repubblica presso il tribunale per la famiglia).*

Ad ogni tribunale per la famiglia sono assegnati un presidente, magistrati ordinari e giudici onorari nel numero e con le qualifiche stabilite dalla legge delega che sarà emanata a norma dell'articolo 57.

Ad ogni procura della Repubblica presso il tribunale per la famiglia sono assegnati un procuratore della Repubblica e da sostituti nel numero e con le qualifiche stabiliti dalla legge di cui al comma precedente.

I magistrati assegnati ai tribunali per la famiglia, ed alle relative procure della Repub-

blica, non possono, sino a che permane l'assegnazione, esercitare funzioni giuridiche diverse. Essi possono essere assegnati contemporaneamente a più tribunali per la famiglia, ovvero a più procure della Repubblica presso tribunali per la famiglia, compresi nel territorio del medesimo distretto giudiziario.

ART. 5.

*(Cancelleria e segreteria giudiziaria. Ufficiali, dattilografi e uscieri giudiziari).*

Ogni tribunale per la famiglia ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria giudiziaria.

La legge delegata stabilirà numero e qualifiche di ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari, dattilografi e uscieri, addetti al tribunale per la famiglia.

ART. 6.

*(Ripartizioni in sezioni).*

Il tribunale per la famiglia può essere ripartito in più sezioni. Il presidente del tribunale per la famiglia distribuisce gli affari tra le sezioni in relazione al luogo di residenza della famiglia e delle persone interessate.

ART. 7.

*(Sede di udienza del tribunale per la famiglia).*

Il tribunale per la famiglia tiene ordinariamente le udienze nella sua sede. Il presidente, per motivi di opportunità, può disporre che le udienze siano tenute in qualunque altra località compresa nel territorio della circoscrizione del tribunale, sede di tribunale o di pretura.

ART. 8.

*(Servizi sociali e specialistici).*

Per l'adempimento dei suoi compiti il tribunale per la famiglia può ricorrere alla collaborazione degli uffici di servizio sociale e degli specialisti del Ministero di grazia e giustizia; esso può inoltre richiedere la collaborazione degli uffici di servizio sociale e degli specialisti operanti alle dipendenze di enti pubblici.

Il tribunale per la famiglia può affidare specifici incarichi inerenti all'attività specia-



listica e di servizio sociale a persone idonee munite di una speciale competenza. All'assunzione, allo svolgimento e alla retribuzione di tali incarichi si applicano le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali.

**ART. 9.**

*(Polizia giudiziaria).*

Presso ogni tribunale per la famiglia è costituito uno speciale reparto di polizia giudiziaria, composto di personale maschile e femminile, alle dipendenze della procura della Repubblica presso il tribunale per la famiglia.

**ART. 10.**

*(Costituzione dell'organo giudicante).*

Esclusi i casi espressamente stabiliti dalla legge, la giurisdizione del tribunale per la famiglia è esercitata da un collegio di tre membri, costituito da due magistrati ordinari e da un giudice onorario e presieduto dal presidente o più anziano dei magistrati ordinari.

**ART. 11.**

*(Nomina dei magistrati ordinari).*

Il Consiglio superiore della magistratura assegna ai tribunali per la famiglia, ed alle relative procure, i magistrati di tribunale o d'appello che, dopo aver partecipato ai corsi di preparazione previsti dal successivo articolo 14, rivelano, per gli speciali studi compiuti e per l'attività precedentemente svolta, di essere forniti di una adeguata preparazione giuridica, integrata da cognizioni ed esperienze nel campo psicologico, pedagogico e sociologico, e di essere in grado di avviare a proficua soluzione i problemi della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente del tribunale per la famiglia e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per la famiglia ai magistrati di corte d'appello che, avendo svolto per non meno di tre anni, le funzioni di magistrato di tribunale presso un tribunale per la famiglia, o una relativa procura, hanno rivelato di essere in grado di assolvere in modo efficace, ed hanno dato prova di sapere opportunamente stimolare ai fini di giustizia la collaborazione e l'attività delle locali forze sociali.

Per l'accertamento delle qualità richieste nei commi precedenti il Consiglio superiore della magistratura deve sentire il parere dei competenti consigli giudiziari ed esamina i risultati dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 14.

ART. 12.

*(Nomina dei giudici onorari).*

I giudici onorari del tribunale per la famiglia sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura a seguito di segnalazione o previo parere del consiglio giudiziario territoriale competente. Essi sono scelti, senza distinzione di sesso, tra i laureati e i diplomati che, per gli speciali studi compiuti e per l'attività svolta, sono forniti di una particolare competenza nelle discipline psicologiche, pedagogiche, sociologiche ed un'adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

I giudici onorari durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta senza interruzione.

ART. 13.

*(Sezione specializzata d'appello).*

Presso ogni corte d'appello o sezione distaccata di corte d'appello è istituita una sezione specializzata per la famiglia, composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello e da giudici onorari nel numero indicato nella tabella che sarà predisposta in attuazione della delega conferita al Governo nell'articolo 57.

La giurisdizione della sezione specializzata per la famiglia è esercitata da un collegio di cinque membri dei quali tre magistrati e due giudici onorari. Il collegio è presieduto dal presidente o dal più anziano dei magistrati ordinari.

L'assegnazione dei magistrati ordinari alla sezione specializzata per la famiglia è effettuata ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, scegliendo fra i magistrati addetti alla corte stessa, che abbiano esercitato funzioni giudiziarie presso i tribunali per la famiglia per un periodo non inferiore a tre anni.

I giudici delle sezioni specializzate per la famiglia sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, a seguito di segnalazione o previo parere del consiglio giudi-

ziario territorialmente competente. Essi, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 11, debbono avere esercitato le funzioni di giudice onorario presso un tribunale per la famiglia per non meno di tre anni.

Si applica ai giudici onorari d'appello la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 14.

*(Corso di preparazione).*

Il Ministero di grazia e giustizia, organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire le speciali conoscenze indicate nell'articolo 11.

I magistrati vengono ammessi al corso, su loro richiesta, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Al corso possono essere ammessi altresì coloro che si trovano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 12 qualora il consiglio giudiziario del luogo di loro residenza abbia espresso parere favorevole per la loro nomina a giudici onorari.

ART. 15.

*(Giudice tutelare).*

Le funzioni di giudice tutelare sono esercitate da un giudice del tribunale per la famiglia.

Il presidente del tribunale per la famiglia designa ogni anno uno o più giudici destinati ad esercitare le funzioni di giudice tutelare per tutto il territorio compreso nella giurisdizione del tribunale stesso.

Si applicano al giudice del tribunale per la famiglia che esercita funzioni di giudice tutelare le disposizioni dell'articolo 7.

Il giudice tutelare riferisce al tribunale per la famiglia sui reclami avverso ai suoi provvedimenti nonché sui provvedimenti da omologare; il tribunale delibera con la partecipazione del giudice relatore.

ART. 16.

*(Vigilanza).*

La vigilanza sul tribunale per la famiglia, e sulla relativa procura della Repubblica, spetta, rispettivamente, al presidente ed al procuratore generale della Corte d'appello.

**TITOLO II**  
**COMPETENZA**

**CAPO I.**  
**COMPETENZA CIVILE.**

**ART. 17.**

*(Competenza per materia).*

Il tribunale per la famiglia è competente ad emettere i provvedimenti necessari per lo sviluppo della personalità dei singoli e per l'attuazione di una ordinata vita familiare.

Sono compresi tra i provvedimenti indicati nel comma precedente:

*a)* le dispense o autorizzazioni per contrarre matrimonio e le decisioni in ordine al rifiuto delle pubblicazioni matrimoniali;

*b)* i provvedimenti diretti a tutelare gli interessi dei singoli, comunque connessi con l'oggetto delle controversie di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)* e *l)* del comma seguente;

*c)* i provvedimenti in materia di adozione ordinaria e speciale;

*d)* i provvedimenti in materia di potestà parentale;

*e)* i provvedimenti relativi alla nomina del tutore, del protutore e del curatore, nonché all'esonero, alla rimozione ed alla sospensione del tutore, del protutore e del curatore;

*f)* i provvedimenti previsti dalla parte terza del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888;

*g)* i provvedimenti in materia di ricovero in ospedale psichiatrico di competenza dell'autorità giudiziaria.

Il tribunale per la famiglia provvede inoltre nelle materie seguenti:

*a)* opposizioni al matrimonio e questioni concernenti il rifiuto dalla relativa celebrazione;

*b)* dichiarazioni di nullità matrimoniali;

*c)* pronunzie di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio canonico;

*d)* dichiarazioni di separazione personale dei coniugi;

*e)* controversie relative ai rapporti matrimoniali fra i coniugi;

*f)* controversie relative alla filiazione;

*g)* opposizioni allo stato di adottabilità e azioni revocatorie dello stato di adottabilità.

h) pronunzie relative all'interdizione ed all'inabilitazione;

i) pronunzie relative all'assenza e alla morte presunta;

l) questioni relative alla titolarità dell'obbligo di prestazione degli alimenti.

ART. 18.

*(Competenza per territorio).*

La competenza per territorio negli affari civili è determinata dal luogo ove vive la famiglia alla quale i soggetti interessati appartengono.

Se non è possibile determinare tale luogo, e tra gli interessati vi sono dei minori, è competente il tribunale del luogo in cui la maggior parte di essi vive.

In tutti gli altri casi è competente il tribunale del luogo ove risiede la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento; se la residenza è sconosciuta è competente il tribunale del luogo ove risiede la persona che richiede il provvedimento.

CAPO II.

COMPETENZA PENALE.

ART. 19.

*(Competenza per materia).*

Il tribunale per la famiglia giudica nelle materie seguenti:

a) reati commessi dai minori degli anni diciotto, esclusi quelli previsti dall'articolo 21;

b) delitti contro la famiglia, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 565 del codice penale;

c) delitti di aborto e di procurata impotenza alla procreazione;

d) delitti di contagio di siflide e di blenorragia, se commessi a danno di minori degli anni diciotto;

e) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ad esclusione dei delitti di cui agli articoli 527 e 528 del codice penale;

f) delitti di omicidio volontario e preterintenzionale, di infanticidio, di istigazione e aiuto al suicidio, di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione, di sequestro di persona, di violenza privata, nonché quelli contro la personalità individuale e contro la libertà morale, se commessi tra persone legate da vincoli familiari o parentali;

g) delitti contro la inviolabilità dei segreti, se commessi con abuso di rapporto familiare o parentale;

h) delitti previsti dagli articoli 591, 592 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;

i) delitti previsti dall'articolo 643 del codice penale;

l) contravvenzioni previste dagli articoli 669, secondo comma, 671, 714, 715, 716, 717, 731 e 732 del codice penale, nonché quelle previste dall'articolo 728 del codice penale se commesse in violazione di doveri familiari o parentali;

m) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

n) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori degli anni diciotto.

**ART. 20.**

*(Casi di connessione).*

Il tribunale per la famiglia giudica anche dei reati previsti da ogni altra legge nei casi di connessione dei procedimenti, quando uno dei reati per cui si proceda è compreso tra i reati indicati nell'articolo precedente.

Agli effetti del comma precedente si ha connessione nei casi seguenti:

1) se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone in tempi diversi ma in concorso tra loro, ovvero da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre;

2) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguire o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità;

3) se una persona è imputata di più reati.

**ART. 21.**

*(Esclusione della connessione).*

Non si ha connessione per i delitti di omicidio e di lesioni personali colpose da chiunque commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

**ART. 22.**

*(Competenza per territorio).*

La competenza per territorio negli affari penali è determinata dal luogo di residenza dell'imputato.

Se per uno stesso reato o per più reati connessi si procede congiuntamente nei confronti di più persone la competenza è determinata dal luogo di residenza del minore imputato del più grave reato o, in subordine, del più giovane degli imputati.

### CAPO III.

#### GIUDICE TUTELARE

##### ART. 23.

*(Funzioni del giudice tutelare).*

Sono attribuite al giudice tutelare le funzioni seguenti:

a) sovrintendere a tutte le tutele e le curatele aperte nel territorio di competenza del tribunale per la famiglia e all'esercizio dei poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza a norma dell'articolo 402 del codice civile, con il compito di riferire al tribunale in ordine alle irregolarità ed agli inconvenienti che dovessero manifestarsi;

b) autorizzare i genitori esercenti la potestà parentale, i tutori, i protutori, i curatori speciali a compiere atti di contenuto patrimoniale nell'interesse dei minori, degli interdetti e degli inabilitati;

c) provvedere in materia di emancipazione dei minori;

d) raccogliere le informazioni relative ai minori ricoverati in istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza e segnalare al tribunale per la famiglia i casi di abbandono;

e) provvedere in materia di affiliazione di minori;

f) svolgere ogni altra funzione ad esso demandata dalla legge.

### TITOLO III

#### PROCEDIMENTO

##### CAPO I.

#### INDAGINI PRELIMINARI AL GIUDIZIO

##### ART. 24.

*(Notizia del fatto).*

Chiunque sia a conoscenza di fatti e situazioni pregiudizievoli per lo svolgimento dell'ordinata vita di una famiglia o per lo

sviluppo di una persona può darne notizia al tribunale per la famiglia indicando ogni elemento che ritenga utile per l'accertamento dei fatti.

Sono obbligati alla segnalazione gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ogni altro pubblico ufficiale, gli assistenti sociali e gli esercenti una professione sanitaria.

ART. 25.

*(Informazioni).*

Sulla base della segnalazione ricevuta il tribunale, al fine di giungere alla compiuta conoscenza dei fatti, può, qualora lo ritenga opportuno:

1) raccogliere ogni informazione al riguardo, anche presso terze persone o enti pubblici e privati valendosi dei mezzi che ritiene più idonei allo scopo;

2) disporre indagini sulla personalità dei soggetti interessati e sulle loro condizioni familiari, ambientali e sociali.

A tale scopo il tribunale può valersi dell'opera di esperti che prestano la loro opera sotto la direzione del giudice.

ART. 26.

*(Provvedimenti).*

Il tribunale può emanare ogni provvedimento che ritenga necessario per assicurare il migliore svolgimento della vita delle persone e della famiglia.

Tra questi provvedimenti sono compresi quelli indicati nell'articolo 17, secondo comma, esclusi quelli di cui alla lettera f). In ogni caso di urgenza il provvedimento può essere emanato personalmente dal componente del tribunale incaricato di ricevere le segnalazioni di cui all'articolo 24.

ART. 27.

*(Comunicazioni).*

Compiute le indagini preliminari il tribunale dà notizia dei fatti ai soggetti che ritiene interessati a proporre istanze o richieste.



CAPO II.

PROCEDIMENTO CIVILE

SEZIONE I.

PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO.

ART. 28.

*(Forma della istanza).*

Davanti al tribunale per la famiglia la istanza si propone ordinariamente con ricorso. Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale competente;
- 2) l'indicazione delle parti;
- 3) l'oggetto della istanza;
- 4) l'esposizione sommaria dei fatti costituenti i motivi della istanza;
- 5) la sottoscrizione della parte o del difensore.

L'istanza può essere proposta anche oralmente con dichiarazione raccolta dal cancelliere che ne redige processo verbale.

ART. 29.

*(Fascicolo d'ufficio).*

L'originale del ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale con i documenti allegati. Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo trasmette entro 3 giorni al tribunale unitamente al fascicolo relativo alle indagini preliminari quando sono state esperite.

In ogni caso sulla base delle notizie contenute nel ricorso il tribunale può disporre le indagini di cui all'articolo 25 ed emettere i provvedimenti di cui all'articolo 26.

ART. 30.

*(Conciliazione).*

Il tribunale, quando la natura della controversia lo consente, deve cercare di conciliare le parti. A tale scopo il tribunale designa un giudice tenendo conto degli accertamenti compiuti. Il giudice deve sentire gli interessati prima separatamente e poi congiuntamente e può richiedere la collaborazione di ogni altra persona quando lo ritenga utile per raggiungere lo scopo. Se il tenta-

tivo riesce, viene redatto processo verbale degli accordi stipulati ai quali il giudice può dare efficacia esecutiva; se il tentativo non riesce, il giudice delegato riferisce al collegio sugli elementi emersi nel corso del tentativo stesso.

Il tentativo può essere rinnovato in qualunque momento durante il corso del giudizio fino all'udienza in cui vengono precisate le conclusioni.

ART. 31.

*(Fissazione dell'udienza).*

Quando il tentativo non può avere luogo e quando non riesce, il tribunale fissa la udienza per la trattazione della causa e ordina la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e la comunicazione al pubblico ministero.

Le parti, ogni interessato e il pubblico ministero, entro 5 giorni dalla data della notificazione e della comunicazione, possono presentare osservazioni sui fatti della causa, dedurre mezzi di prova e prendere conclusioni in merito ai provvedimenti da adottare. Possono altresì fare osservazioni in merito ai provvedimenti già emanati, domandarne la revoca o la modificazione e richiederne altri.

ART. 32.

*(Difesa delle parti).*

Davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio personalmente o nominare un difensore. Il tribunale, nel caso che vi siano parti incapaci, nomina loro un curatore speciale. Il tribunale, ove lo ritenga opportuno, può nominare alla parte un difensore d'ufficio scegliendolo fra gli avvocati e procuratori legali esperti nelle discipline indicate nel primo comma dell'articolo 11.

ART. 33.

*(Udienza di trattazione).*

Nella udienza di trattazione, o in altra immediatamente successiva, il tribunale assume i mezzi di prova dedotti dalle parti e dal pubblico ministero che ritiene ammissibili e rilevanti. Il tribunale dispone d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni, e può in ogni momento interrogare libera-

mente le parti e gli interessati personalmente sui fatti da accertare, congiuntamente o separatamente.

ART. 34.

*(Nuove indagini).*

Quando lo ritiene opportuno, il tribunale può disporre ulteriori approfondimenti delle indagini di cui all'articolo 25.

ART. 35.

*(Assunzione delle prove).*

All'assunzione dei mezzi di prova provvede il tribunale collegialmente.

Il tribunale determina il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione dei mezzi di prova quando per gravi motivi non sia stato possibile assumerli nell'udienza di trattazione.

ART. 36.

*(Precisazione delle istanze nella stessa udienza).*

Conclusa l'istruttoria, il tribunale invita le parti a precisare le loro istanze nella stessa udienza. Qualora lo ritenga opportuno il tribunale può fissare a tale scopo una nuova udienza, da tenersi entro tre giorni dalla conclusione della istruttoria.

ART. 37.

*(Discussione).*

Dopo la precisazione delle istanze le parti possono svolgere oralmente e in breve le loro ragioni.

Qualora ricorrano giusti motivi il tribunale può autorizzare le parti a presentare nella stessa udienza brevi note scritte.

Il tribunale può rinviare la decisione della causa per una sola volta ad una udienza successiva da tenersi entro sette giorni dalla udienza di precisazione delle istanze.

ART. 38.

*(Decisione).*

Il tribunale delibera in camera di consiglio ed emette la decisione pubblicandola mediante lettura in udienza della motivazione e del dispositivo.

La motivazione, qualora non sia possibile darne immediata lettura, è successivamente redatta per iscritto da uno dei componenti del collegio e, previa sottoscrizione del solo presidente, è depositata nella cancelleria entro 15 giorni dalla pubblicazione.

L'avvenuto deposito viene d'ufficio notificato immediatamente alle parti e comunicato al pubblico ministero.

ART. 39.

*(Revocabilità delle decisioni).*

Le statuizioni contenute nel provvedimento dell'articolo precedente e negli altri provvedimenti, adottate in relazione alle esigenze della vita delle persone o della famiglia, sono sempre revocabili e modificabili su istanza degli interessati, del pubblico ministero ed anche d'ufficio a seguito di eventi successivi all'emissione del provvedimento.

Restano salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in seguito a convenzioni anteriori alla modificazione e alla revoca.

ART. 40.

*(Efficacia esecutiva dei provvedimenti).*

Le statuizioni contenute nei provvedimenti volte a soddisfare esigenze relative allo sviluppo della personalità dei singoli e alla attuazione di una ordinata vita familiare hanno efficacia esecutiva immediata.

Qualora il provvedimento venga impugnato, il tribunale può sospenderne l'efficacia esecutiva se ritiene che dalla esecuzione possa derivare un grave e irreparabile danno.

Per tutte le altre statuizioni il tribunale deve sospendere l'efficacia esecutiva in pendenza del termine per l'impugnazione.

ART. 41.

*(Garanzie per la esecutività).*

Il tribunale può sempre disporre che a garanzia della esecuzione siano resi inefficaci nei confronti delle parti interessate gli atti di disposizione della parte tenuta alla esecuzione su beni determinati a quest'ultima appartenenti. In tal caso il tribunale, con lo stesso o con altro provvedimento:

- 1) indica i beni suddetti;
- 2) dispone per la loro custodia;
- 3) ordina la trascrizione del vincolo sui pubblici registri nel caso si tratti di beni immobili o di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

## ART. 42.

*(Provvedimenti cautelari).*

Qualora sussistano fondati motivi il tribunale può disporre il vincolo previsto dall'articolo precedente in via cautelare anche nel corso dello svolgimento del processo.

## ART. 43.

*(Spese processuali).*

Nei procedimenti previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 17 il presidente del tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, può disporre che le spese siano, in tutto o in parte, a carico dell'erario; gli atti ed i provvedimenti relativi a tali procedimenti sono sempre esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato e di qualunque altro soggetto.

Nei procedimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 17 la parte deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli resi necessari dalla sua istanza. Qualora ricorrano questi motivi, il presidente del tribunale può disporre che le spese siano anticipate dall'erario.

Tra le spese indicate nei commi precedenti sono comprese quelle per i compensi spettanti ai consulenti tecnici e ad ogni altro ausiliario del giudice.

Il tribunale per la famiglia, quando nomina un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 32 può disporre, tenuto conto delle condizioni economiche della parte, che l'onorario di difesa venga anticipato dall'erario.

Con la decisione emessa a norma dell'articolo 38 il tribunale per la famiglia, qualora non ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale, condanna la parte che con la sua condotta ha reso necessario il procedimento, a rimborsare le spese e gli onorari di difesa anticipati dall'erario o dall'altra parte.

## SEZIONE II.

## PROCEDIMENTO DI APPELLO.

## ART. 44.

*(Appello).*

I provvedimenti del tribunale per la famiglia sono appellabili. L'appello deve essere proposto entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Nell'ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 38 il termine decorre dalla data della notificazione o della comunicazione.

ART. 45.

*(Forma d'appello).*

L'appello si propone mediante ricorso che deve contenere:

- 1) l'indicazione della corte d'appello competente;
- 2) l'indicazione delle parti;
- 3) l'indicazione del provvedimento impugnato;
- 4) l'esposizione succinta dei motivi di fatto e di diritto dell'impugnazione.

ART. 46.

*(Procedimento).*

Nel giudizio di appello valgono, in quanto applicabili, le norme che regolano il giudizio in primo grado. Il cancelliere, per la formazione del fascicolo d'ufficio, richiede al tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato copia del provvedimento stesso nonché del fascicolo d'ufficio di primo grado.

ART. 47.

*(Poteri del giudice).*

Il giudice d'appello ha gli stessi poteri che competono al giudice in primo grado. In particolare il giudice d'appello può sempre disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova già esperiti in primo grado e ordinare che siano ulteriormente approfondite le indagini di cui all'articolo 25.

ART. 48.

*(Decisione).*

Il giudice d'appello, anche quando non riforma la decisione di primo grado, può sempre revocare o modificare in tutto o in parte le statuizioni del giudice di primo grado in relazione agli eventi verificatisi successivamente.

ART. 49.

*(Efficacia esecutiva dei provvedimenti del giudice d'appello).*

Il provvedimento pronunciato in grado di appello è esecutivo, ma quando il giudice di appello riforma, revoca o modifica statui-

zioni immediatamente esecutive del giudice di primo grado, nel dare le disposizioni in merito alle esecuzioni, deve tener conto di quanto sia stato già compiuto in attuazione delle statuizioni stesse.

### SEZIONE III.

#### RICORSO PER CASSAZIONE — REVOCAZIONE — OPPOSIZIONE DI TERZO.

##### ART. 50.

*(Ricorso per cassazione).*

Contro i provvedimenti d'appello le parti possono proporre ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti nel codice di procedura civile per i seguenti motivi:

- 1) questioni attinenti alla giurisdizione e alla competenza;
- 2) violazione di legge ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

##### ART. 51.

*(Revocazione).*

Contro le sentenze d'appello è ammessa la revocazione ai sensi e nei limiti degli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile.

##### ART. 52.

*(Opposizione di terzo).*

Contro le sentenze passate in giudicato il terzo può fare opposizione ai sensi e nei limiti degli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile.

### SEZIONE IV.

#### ESECUZIONE.

##### ART. 53.

*(Officiosità dell'esecuzione).*

All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti il tribunale per la famiglia, provvede d'ufficio cui spetta determinare i tempi e le modalità che ritiene più opportuni, quando ciò appaia necessario per garantire il diritto dei minori o l'ordinato svolgimento della vita familiare.

ART. 54.

*(Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione).*

Quando l'esecuzione sia particolarmente complessa o quando sorgano difficoltà nel corso di questa, il tribunale può delegare uno dei suoi componenti per dare le disposizioni opportune per il proseguimento della esecuzione.

ART. 55.

*(Giudice delegato).*

Nel caso che debbano essere eseguite disposizioni aventi contenuto patrimoniale, il tribunale delega a tale scopo uno dei suoi componenti al quale spettano gli stessi poteri attribuiti al giudice delegato nelle procedure concorsuali.

CAPO III.

PROCEDIMENTO PENALE

ART. 56.

*(Delega al Governo).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine fissato nella delega legislativa per la emanazione del nuovo codice di procedura penale e tenendo conto dei criteri in essa stabiliti, le disposizioni speciali per il procedimento penale davanti al tribunale per la famiglia previo parere della commissione ivi prevista.

Tali disposizioni dovranno subordinare le esigenze processuali al fine fondamentale di agevolare e promuovere lo sviluppo della personalità dei singoli e l'attuazione di una ordinata vita familiare.

Saranno osservati i seguenti criteri direttivi:

a) attuazione dei mezzi processuali più opportuni per consentire che i giudizi siano definiti con la speciale sollecitudine richiesta dalla loro natura con particolare riferimento ai termini e alla sanatoria delle nullità processuali;

b) procedibilità d'ufficio per tutti i reati di competenza del tribunale per la famiglia, esclusa l'ipotesi di competenza per connessione, con previsione che per i reati, per i quali secondo le norme ordinarie è richiesta la querela di parte, il tribunale per la famiglia abbia la potestà di non procedere qualora l'esercizio dell'azione penale risulti pregiudizievole



allo sviluppo della personalità dei singoli ed all'attuazione dell'ordinata vita familiare;

c) attribuzione alla polizia giudiziaria del solo potere di ferma, al fine esclusivo di evitare il protrarsi di attività penalmente illecite;

d) attribuzione al magistrato, in via esclusiva, dell'esame dei minori e degli incapaci, qualunque sia la loro posizione processuale salvo quanto stabilito alla lettera h);

e) subordinazione di ogni forma di coercizione personale alle finalità indicate nel comma precedente con attribuzione al giudice della facoltà di escludere ogni forma di coercizione personale a scopi cautelari e di imporre eventualmente altre idonee cautele;

f) disciplina della connessione secondo i criteri stabiliti nella presente legge;

g) estensione dell'indagine sulla personalità e sull'ambiente sociale anche nei riguardi di persone diverse dall'imputato, qualora se ne ravvisi l'opportunità in relazione alla natura del reato e per l'eventuale adozione di provvedimenti consequenziali alla pronuncia penale;

h) disciplina dei mezzi di indagine previsti nella lettera g) secondo i più adeguati metodi psicosociali di accertamento con esclusione dell'intervento del pubblico ministero e delle parti, nonché di ogni forma processuale, ma con attribuzione al pubblico ministero ed alle parti della facoltà di proporre opposizione al provvedimento del tribunale per quanto concerne la scelta del tecnico incaricato dell'indagine e le modalità di questa;

i) svolgimento dell'istruttoria soltanto in sede dibattimentale con esclusione della facoltà del pubblico ministero di richiedere la istruzione, e con previsione della possibilità che il tribunale deleghi ad un suo componente, nel corso del dibattimento, determinati atti istruttori particolarmente complessi, da compiersi con la partecipazione del pubblico ministero e delle parti;

l) adeguamento del sistema accusatorio con attribuzione al presidente del tribunale della facoltà di raccogliere in sede dibattimentale chiarimenti sui fatti oggetto del giudizio ed informazioni sulla personalità delle parti, interrogandole liberamente anche di propria iniziativa;

m) particolare disciplina della pubblicità del dibattimento in relazione al fine indicato nel comma precedente;

n) attribuzione al tribunale, in via esclusiva, della esecuzione dei giudicati e della applicazione delle misure di sicurezza, con facoltà di sospendere o ritardare l'esecuzione della condanna e l'applicazione delle misure, ov-

vero di frazionarle nel tempo qualora risulti opportuno per il perseguimento delle finalità indicate nel comma precedente;

o) regolamentazione del perdono giudiziale, della sospensione condizionale, della liberazione condizionale o di ogni altro analogo istituto, in modo unitario nell'intento di perseguire con essi, secondo la varietà delle situazioni, le finalità indicate nel comma precedente, ed attribuzione di ampi poteri discrezionali al tribunale nel valutare i presupposti per la relativa concessione e nel determinare gli obblighi del soggetto ammesso ai benefici suddetti;

p) attribuzione al tribunale per la famiglia della competenza a concedere la riabilitazione a coloro che abbiano riportato condanne per i reati previsti nell'articolo 19 della presente legge, con previsione di norme particolari per la riabilitazione dei minorenni e di coloro che hanno subito condanne per reati commessi durante la minore età, al fine di renderne più tempestiva la concessione e più ampi gli effetti.

#### TITOLO IV.

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

##### ART. 57.

*(Organico dei magistrati).*

Per la istituzione dei posti di organico dei magistrati addetti ai tribunali per la famiglia ed alle relative procedure, il Governo è delegato a modificare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le tabelle organiche del personale della magistratura, osservando i principi e i criteri che seguono:

a) destinazione ai singoli uffici del personale necessario per lo svolgimento della presumibile attività, desunta dalle condizioni demografiche, sociali ed economiche delle circoscrizioni;

b) riduzione corrispondente dei posti di organico dei magistrati addetti ad altri uffici, nell'ambito dei medesimi distretti giudiziari, senza aumento del numero complessivo dei magistrati.

##### ART. 58.

*(Soppressione dei tribunali per i minorenni).*

I tribunali per i minorenni e le relative procure sono soppressi. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 20

luglio 1934, n. 1404, nonché gli articoli 1, 2 e 5 del regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1579.

Tutte le funzioni attualmente attribuite al tribunale dei minorenni sono devolute al tribunale per la famiglia.

La procedura prevista nella parte terza del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, si applica nel caso di adozione dei provvedimenti indicati nella lettera f) dell'articolo 17, secondo comma.

ART. 59.

*(Assegnazione di magistrati).*

Il servizio prestato presso i tribunali per i minorenni e le relative procure è equiparato, ai fini previsti dall'articolo 11, al servizio presso i tribunali per la famiglia.

Nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge non è richiesta, per l'assegnazione di magistrati ordinari ai tribunali per la famiglia e alle relative procure, la partecipazione di essi al corso di preparazione previsto nell'articolo 14.

Durante lo stesso periodo di tempo, per gravi motivi, possono essere chiamati a comporre le sezioni specializzate d'appello per la famiglia magistrati idonei, anche se non hanno esercitato funzioni giudiziarie presso i tribunali per la famiglia.

ART. 60.

*(Disposizioni per il procedimento penale).*

Le disposizioni speciali per il procedimento penale avanti al tribunale per la famiglia entreranno in vigore unitamente al nuovo codice di procedura penale. Sino a tale data il procedimento penale avanti al tribunale per la famiglia sarà regolato dalle norme attualmente vigenti per il procedimento avanti al tribunale per i minorenni.

ART. 61.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione del decreto delegato di cui all'articolo 57.

TABELLA ALLEGATA

SEDE	Circoscrizione (Province)	SEDE	Circoscrizione (Province)
	<i>Province:</i>		<i>Province:</i>
Torino . . . .	(Torino)	Siena . . . .	(Siena-Arezzo-Grosseto)
Alessandria . . .	(Alessandria-Asti)	Ancona . . . .	(Ancona-Pesaro)
Aosta . . . .	(Aosta)	Ascoli Piceno . .	(Ascoli Piceno-Macerata)
Cuneo . . . .	(Cuneo)	Perugia . . . .	(Perugia-Terni)
Novara . . . .	(Novara-Vercelli)	Roma . . . .	(Roma-Viterbo-Rieti)
Genova . . . .	(Genova)	Frosinone . . . .	(Frosinone-Latina)
La Spezia . . . .	(La Spezia-Massa)	L'Aquila . . . .	(L'Aquila-Teramo)
Savona . . . .	(Savona-Imperia)	Pescara . . . .	(Pescara-Chieti)
Milano . . . .	(Milano-Pavia)	Napoli . . . .	(Napoli-Caserta)
Como . . . .	(Como-Varese)	Benevento . . . .	(Benevento-Avellino)
Brescia . . . .	(Brescia-Mantova-Cremona)	Campobasso . . .	(Campobasso-Isernia)
Bergamo . . . .	(Bergamo)	Salerno . . . .	(Salerno)
Trento . . . .	(Trento)	Bari . . . .	(Bari-Foggia)
Bolzano . . . .	(Bolzano)	Lecce . . . .	(Lecce-Taranto-Brindisi)
Venezia . . . .	(Venezia-Treviso-Belluno)	Potenza . . . .	(Potenza-Matera)
Padova . . . .	(Padova-Rovigo)	Catanzaro . . . .	(Catanzaro-Cosenza)
Verona . . . .	(Verona-Vicenza)	Reggio Calabria	(Reggio Calabria)
Trieste . . . .	(Trieste-Gorizia)	Palermo . . . .	(Palermo-Trapani)
Udine . . . .	(Udine-Pordenone)	Caltanissetta . .	(Caltanissetta - Agrigento Enna)
Bologna . . . .	(Bologna-Ferrara-Modena)	Catania . . . .	(Catania-Siracusa-Ragusa)
Forlì . . . .	(Forlì-Ravenna)	Messina . . . .	(Messina)
Parma . . . .	(Parma - Piacenza - Reggio Emilia)	Cagliari . . . .	(Cagliari-Oristano)
Firenze . . . .	(Firenze-Pistoia)	Sassari . . . .	(Sassari-Nuoro)
Pisa . . . .	(Pisa-Lucca-Livorno)		